

ALLEGATO A

“CONSORZIO TERRECABLATE”

**CONVENZIONE FRA I SOCI
EX ART. 30 DEL DLGS. N. 267/2020
PER L’ESERCIZIO DELLA
GOVERNANCE E PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL
‘CONTROLLO ANALOGO
CONGIUNTO’**

Convenzione ex art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – “Tuel”) fra i soci del CONSORZIO TERRECABULATE (“Consorzio”) per l'esercizio della *governance* e per la regolamentazione del ‘controllo analogo congiunto’.

L'anno [•], il giorno [•] del mese di [•], in [•] presso [•]

- Provincia di Siena
- Comune di Siena
- Abbadia San Salvatore
- Asciano
- Buonconvento
- Casole d'Elsa
- Castellina in Chianti
- Castelnuovo Berardenga
- Castiglione d' Orcia
- Cetona
- Chianciano Terme
- Chiusdino
- Chiusi
- Colle Val d'Elsa
- Gaiole in Chianti
- Montalcino
- Montepulciano
- Monteriggioni
- Monteroni d' Arbia
- Monticiano
- Murlo
- Piancastagnaio
- Pienza
- Poggibonsi
- Radda in Chianti
- Radicofani
- Radicondoli
- Rapolano Terme
- San Casciano Bagni
- San Gimignano
- San Quirico d' Orcia
- Sarteano

- Sinalunga
- Sovicille
- Torrita di Siena
- Trequanda
- Unione dei Comuni Amiata-Val d'Orcia
- Unione dei Comuni Val di Chiana
- Unione dei Comuni della Val di Merse

In seguito, tutti cumulativamente denominati “**i soci**”.

Premesso

- a. Che il Consorzio Terre Cablate è costituito ai sensi dell'art. 31 del Tuel (Dlgs. n. 267/2000) e del relativo Statuto;
- b. che l'art. 31 (rubricato “*Consorzi*”) del Tuel, al comma 2, prevede che i Consigli degli Enti Locali aderenti al Consorzio approvano a maggioranza assoluta dei componenti una Convenzione ai sensi dell'art. 30 del Tuel - “*gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite Convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati prevedendo anche la funzione di Uffici comuni ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti*”;
- c. che gli Enti Locali intendono sottoscrivere una apposita Convenzione con la quale regolare, in attuazione anche del Principio costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità nella gestione della “*cosa pubblica*”, l'esercizio della *governance* e del “*controllo analogo congiunto*” quale uno dei requisiti di legge per la gestione dei servizi pubblici secondo il modello del cosiddetto “*in house providing*”;
- d. ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016 (“*Codice dei Contratti pubblici*”), sono requisiti per l'affidamento diretto dei servizi a soggetti “*in house providing*”, nell'ordine, che “*a) l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'Amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata*”;
- e. ai sensi del successivo comma 2, che “*un'Amministrazione aggiudicatrice o un Ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lett. a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore*”;
- f. ai sensi del successivo comma 5, che “*le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un 'controllo congiunto' quando sono soddisfatte tutte le seguenti*

condizioni: a) gli Organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le Amministrazioni aggiudicatrici o Enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le Amministrazioni aggiudicatrici o Enti aggiudicatori partecipanti; b) tali Amministrazioni aggiudicatrici o Enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle Amministrazioni aggiudicatrici o degli Enti aggiudicatori controllanti”;

- g. ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) del Dlgs. n. 175/2016 (Tusp), si definisce “*controllo analogo*”: la situazione in cui l'Amministrazione esercita su una Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'Amministrazione partecipante”, ed alla lett. d), si appella “*controllo analogo congiunto*”: la situazione in cui l'Amministrazione esercita congiuntamente con altre Amministrazioni su una Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, comma 5, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- h. che il Consorzio è vincolato per legge e per Statuto alla partecipazione totalitaria di Enti Locali per lo svolgimento in via diretta quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto, oltre del requisito del fatturato prevalente e del cosiddetto “*controllo analogo congiunto*”;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Scopo della Convenzione

1.1 I Soci convengono sulla necessità di dare piena attuazione alla configurazione del Consorzio quale Organismo dedicato allo svolgimento di compiti di interesse dei Soci stessi. A tal fine essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente Convenzione, predisposta ed approvata ai sensi altresì dell'art. 1, comma 2, dello Statuto consortile, l'esercizio coordinato dei poteri di indirizzo e di “*controllo analogo congiunto*” a quello esercitato sui propri servizi – nel senso di “*influenza determinante collettivamente esercitata*” dagli Enti pubblici partecipanti al Consorzio così che i singoli Enti pubblici partecipanti vi possano condizionare congiuntamente ogni atto fondamentale e vincolare individualmente con poteri di veto le decisioni con ricadute dirette nel proprio territorio - adempiendo di diritto e di fatto ai requisiti richiesti per la modalità cosiddetta “*in house providing*”.

1.2 La sottoscrizione della presente Convenzione risponde altresì all'obiettivo di:

- costituire tra gli Enti Locali soci affidanti i servizi di un Organismo comune – denominato “*Comitato del controllo analogo congiunto*” e meglio disciplinato al successivo art. 3 - formato dai rappresentanti dei vari Enti Locali affiliati con paritario diritto di voto indipendentemente dalla partecipazione consortile, competente a definire gli indirizzi operativi sui servizi affidati, vincolanti per il Consiglio di amministrazione del Consorzio ed a esercitare il controllo di efficacia dei servizi ad esso affidati secondo il modello “*in house providing*”;
- attribuire in capo a ciascun Ente affidante nei confronti del Consiglio di amministrazione del Consorzio affidatario poteri propulsivi (proposte di iniziative

inerenti all'esecuzione dei singoli contratti di servizio e poteri di veto sulle Delibere del Consiglio di amministrazione);

- aumentare i poteri decisori dell'Assemblea sociale rispetto al Consiglio di amministrazione, con attribuzione alla prima del potere di formulare indirizzi vincolanti in ordine agli atti principali inerenti all'erogazione dei servizi e le strategie e politiche aziendali;

- di riconoscere poteri ispettivi diretti e concreti sul controllo del bilancio consortile e sulla qualità dell'amministrazione consortile nel suo complesso.

1.3 La Convenzione è stata deliberata dai partecipanti nelle forme e secondo le procedure stabilite per i Regolamenti locali concernenti le forme ed i modelli organizzativi.

1.4 Possono partecipare alla presente Convenzione, sottoscrivendone il contenuto, solo e soltanto i Soci *pro-tempore* del Consorzio, i quali, al momento del loro eventuale recesso ai sensi dell'art. 9 dello Statuto consortile, perdono automaticamente il diritto di farne parte, in applicazione di quanto riportato nel successivo art. 2.

Art. 2 - Durata, proroga, risoluzione, modificazioni e recesso

2.1 La durata della presente Convenzione è fissata fino al 31.12.2050 (pari alla scadenza prevista nello Statuto), con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione.

2.2 È escluso il tacito rinnovo. Pertanto, la proroga potrà essere determinata solo mediante sottoscrizione di apposito atto scritto da parte di tutti i sottoscrittori della presente Convenzione.

2.3 Rimane comunque facoltà dei Soci determinare la risoluzione anticipata della Convenzione, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i Soci sottoscrittori della presente Convenzione.

2.4 Eventuali modificazioni della presente Convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Soci sottoscrittori della stessa.

2.5 I Soci non possono recedere dalla Convenzione prima della sua naturale scadenza.

2.6 La perdita della qualità di socio del Consorzio determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della Convenzione.

Art. 3 - Coordinamento dei Soci per l'esercizio del “controllo analogo congiunto”

3.1 Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune sul Consorzio di un potere di indirizzo ed un “controllo analogo congiunto” sui servizi esercitati direttamente a quello da essi esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono il “Comitato del controllo analogo congiunto”, composto da tutti i legali rappresentanti degli Enti Soci del Consorzio, o loro delegati scelti tra gli Amministratori o Dirigenti/Responsabili degli Enti soci sottoscrittori della presente Convenzione, fatto salvo la facoltà di individuare propri rappresentanti permanenti fino a revoca da parte degli enti facenti parte di ciascuna area omogenea come da allegato A.

3.2 Il “Comitato del controllo analogo congiunto” è sede di informazione, consultazione, discussione e decisione tra i Soci ed il Consorzio, nonché di indirizzo e controllo dei Soci sul Consorzio circa l'andamento generale dell'amministrazione del Consorzio stesso. Alle proprie riunioni il “Comitato del controllo analogo congiunto” può invitare l'Organo amministrativo del Consorzio.

Al fine di verificare che l'attività del Consorzio risulti coerente con la programmazione amministrativo-contabile ed economico-finanziaria dei Soci, al “*Comitato del controllo analogo congiunto*” possono partecipare, senza diritto di voto, anche i tecnici (Segretari generali, dirigenti, ecc.) dei Soci all'uopo individuati di volta in volta dal singolo Socio.

3.3 Al “*Comitato del controllo analogo congiunto*” spetta altresì la disamina preventiva delle Deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere pareri preliminari e motivati sugli argomenti iscritti all'Ordine del giorno dell'Assemblea medesima e fatto salvo quanto previsto all'art. 4.4. I pareri appena citati sono in tutti i casi “*non vincolanti*” per l'Assemblea dei Soci, tranne che per gli argomenti relativi alle materie ritenute importanti e strategiche per l'esercizio del “*controllo analogo congiunto*”, meglio elencate all'art. 4.5 della presente Convenzione, per i quali il parere è invece “*vincolante*”, nel senso che l'Assemblea dei Soci è obbligatoriamente tenuta ad adeguarvisi nell'assunzione delle decisioni inerenti, tranne la possibilità della stessa di disattenderli previa espressione formale e scritta di adeguata e rafforzata motivazione, da esprimere con i *quorum* deliberativi rappresentati dal 70% dell'intero Capitale di dotazione e con il voto favorevole di almeno 20 (*venti*) rappresentanti dei soci medesimi.

3.4 Il “*Comitato del controllo analogo congiunto*” verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai programmi annuali e pluriennali, ovvero dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari a breve e a lungo termine del Consorzio, così come approvati o autorizzati dall'Assemblea dei Soci. Per l'esercizio del controllo il “*Comitato del controllo analogo congiunto*” ha pieno e completo accesso a tutti gli atti del Consorzio e può richiederli agli Amministratori del Consorzio stesso.

Art. 4 - Funzionamento del “*Comitato del controllo analogo congiunto*”

4.1 Il “*Comitato del controllo analogo congiunto*” è convocato, in occasione della seduta di insediamento, dal Socio o da uno dei Soci che detiene la quota di maggioranza relativa del Capitale di dotazione del Consorzio.

4.2 Il “*Comitato del controllo analogo congiunto*” è convocato prima di ogni Assemblea dei Soci almeno 10 giorni prima dell'adunanza mediante avviso inviato per posta elettronica, dal Presidente del Comitato, nominato dai componenti dello stesso secondo le regole di cui al punto 4.4, presso la sede del Consorzio o in altro luogo adeguato o in modalità di videoconferenza. In sede di prima convocazione, questa è effettuata a cura del Presidente dell'Assemblea consortile;

4.3 Ogni componente del “*Comitato del controllo analogo congiunto*” può richiedere al Presidente del Comitato la convocazione del Comitato medesimo esplicitandone le motivazioni e gli interessi da tutelare.

4.4 Le decisioni sono assunte all'unanimità delle quote presenti e rappresentate con spirito di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, così da tutelare il Socio di minoranza che, in attuazione del “*controllo analogo congiunto*”, deve avere la possibilità di influire sulla gestione consortile, di partecipare e di controllare l'operato del Consorzio. Qualora dopo avere esperito due convocazioni del “*Comitato del controllo analogo congiunto*” non si raggiunga l'unanimità, anche in base al Principio costituzionale di ragionevolezza e di proporzionalità nella gestione della “*cosa pubblica*”, le decisioni sono assunte in base alla maggioranza dei rappresentanti dei Soci pari

almeno al 80% dell'intero Capitale di dotazione e con il voto favorevole di almeno 25 (*venticinque*) rappresentanti dei soci medesimi. Infine, nel caso in cui, dopo aver esperito almeno un'altra convocazione del “*Comitato del controllo analogo congiunto*” non si raggiunga il *quorum* deliberativo appena sopra indicato, sempre in attuazione al Principio costituzionale di ragionevolezza e di proporzionalità nella gestione della “*cosa pubblica*”, le decisioni sono assunte in base alla maggioranza dei rappresentanti dei Soci pari almeno al 60% dell'intero Capitale di dotazione e con il voto favorevole di almeno 15 (*quindici*) rappresentanti dei soci medesimi.

4.5 Il “*Comitato del controllo analogo congiunto*” è sede di indirizzo, pre-informazione, consultazione e sorveglianza nonché di decisione per le sottoindicate materie, ritenute importanti e strategiche per l'esercizio del “*controllo analogo congiunto*”, come definito nelle Premesse:

- la nomina, ai sensi dell'art. 4.4 della presente Convenzione, del Presidente del “*Comitato del controllo analogo congiunto*” e del vice-presidente che ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento;
- la designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione del Consorzio, che avverrà in sede di “*Comitato del controllo analogo congiunto*” che ne fissa il numero in 7 (*sette*). Partendo dall'area denominata “Area Vasta”, coincidente con l'intero territorio provinciale, ogni area territoriale esprime il proprio candidato, individuato con il voto della maggioranza assoluta dei rappresentanti di ciascuna Area, secondo la Tabella allegata (*Allegato A*) ferma restando la condizione che la rosa dei componenti designati per il Consiglio di amministrazione sia formata da 7 soggetti e che ogni area territoriale sia rappresentata. Un rappresentante potrà rappresentare due Aree. I soci convengono che il sistema così descritto garantisce la rappresentanza di tutti i Soci all'interno degli Organi decisionali ai sensi dell'art. 5 comma V lettera a) del d.lgs. 50/2016;
- la designazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 4.4 della presente Convenzione, scelto fra gli Amministratori designati dal “*Comitato del controllo analogo congiunto*”;
- l'eventuale sostituzione di un Amministratore cessato, la cui designazione spetta al Socio/Raggruppamento Soci che aveva designato quello da sostituire;
- la designazione del Direttore generale del Consorzio - all'interno di una rosa di almeno 3 (*tre*) candidati appositamente selezionati dal Consiglio di amministrazione - e la definizione delle linee di indirizzo da assegnare allo stesso per lo svolgimento del proprio mandato, ai sensi dell'art. 4.4 della presente Convenzione;
- la determinazione dell'eventuale compenso degli Amministratori, nel rispetto delle norme vigenti, con il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e con il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli Organi sociali, dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- la decisione in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli Amministratori, i Liquidatori e i Revisori e in ordine alla rinuncia e transazione sulle dette azioni;

- la Delibera sulla costituzione, partecipazione o dismissione di Società di capitali o Consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi strumentali a quelli svolti dal Consorzio;
- gli obiettivi e le linee di indirizzo strategico dell'attività del Consorzio, secondo quanto definito nelle Premesse;
- l'analisi dei “*Report del controllo analogo congiunto*”, rappresentati da Relazioni sintetiche e periodiche almeno semestrali, presentate dal Direttore generale del Consorzio, inerenti lo stato dell'arte dei risultati inerenti gli obiettivi e le linee di indirizzo strategico a suo tempo impartite, secondo quanto definito nelle Premesse;
- le decisioni sull'approvazione del Piano programma pluriennale, del bilancio di previsione annuale pluriennale e del bilancio di esercizio predisposti dall'Organo amministrativo del Consorzio;
- le decisioni sulla sottoscrizione e modificazioni significative dei contratti di servizio verso i Soci;
- la richiesta di informazioni aggiuntive da parte di ogni singolo Socio in merito all'attività svolta dal Consorzio per i servizi dallo stesso affidati così come agli aspetti di gestione strategica.

4.6 I Soci si impegnano ad assumere le deliberazioni in seno all'Assemblea dei Soci del Consorzio in senso conforme alle decisioni assunte dal “*Comitato del controllo analogo congiunto*” e illustrate in Assemblea, sulla base del relativo parere obbligatorio, che risulta pertanto vincolante per i Soci medesimi.

4.7 In relazione ai singoli contratti che riguardano specifici servizi richiesti da uno o più Enti Locali soci che non interessano la totalità dei Soci del Consorzio, le relative deliberazioni che competono all'Assemblea dei soci saranno assunte dal “*Comitato del controllo analogo congiunto*” con il voto necessario favorevole dell'Ente Locale interessato al servizio, direttamente o tramite suo rappresentante.

4.8 Delle decisioni assunte dal “*Comitato del controllo analogo congiunto*” è redatto apposito verbale da un Segretario individuato nel Direttore generale del Consorzio o da suo fiduciario, secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto consortile, che è inviato, entro 15 giorni dalla loro stesura ufficiale, a ciascuno dei Soci del Consorzio.

4.10 La partecipazione al “*Comitato del controllo analogo congiunto*” a qualsiasi titolo è gratuito e non può essere oggetto di alcuna remunerazione o rimborso spese.

Art. 5 - Recepimento della Convenzione

5.1 I Soci si impegnano a presentare la Convenzione all'Assemblea dei Soci, affinché il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale, come Organi del Consorzio, ne siano a piena ed edotta conoscenza.

Art. 6 - Sottoscrizione della Convenzione

6.1 La Convenzione si intende ad adesione progressiva, nel senso che i sottoscrittori della stessa espressamente danno atto e consentono che la partecipazione alla medesima da parte di

altri Enti Locali, che non hanno partecipato alla sottoscrizione iniziale, potrà avvenire successivamente. L'adesione successiva comporta l'approvazione della Convenzione nel presente testo, senza modificazione alcuna, da parte dei competenti Organi del nuovo Ente e la trasmissione delle Deliberazioni di autorizzazione e del testo della presente Convenzione, debitamente sottoscritto, agli altri Enti sottoscrittori e al Presidente del “*Comitato del controllo analogo congiunto*”, che aggiorna l'elenco degli Enti sottoscrittori, che trasmette periodicamente, con cadenza semestrale, al Comitato stesso per presa d'atto dei successivi Enti Locali Soci sottoscrittori.

Art. 7 - Spese e oneri

7.1 Le eventuali spese della presente Convenzione saranno a carico del Consorzio.

7.2 La presente Convenzione non ha contenuto patrimoniale ed è soggetto a registrazione ad imposta fissa a norma dell'art. 11, tariffa 1, del Dpr. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto li [•]

Allegato A)

Area Territoriale	soci appartenenti
Area Vasta	Provincia di Siena
Siena	Comune di Siena
Val d'Elsa	Comune di Radicondoli
	Comune di Casole d'Elsa
	Comune di San Gimignano
	Comune di Monteriggioni
	Comune di Colle di Val d'Elsa
	Comune di Poggibonsi
Chianti Senese	Comune di Radda in Chianti
	Comune di Gaiole in Chianti
	Comune di Castellina in Chianti
	Comune di Castelnuovo Berardenga
Crete Senesi	Comune di Buonconvento
	Comune di Rapolano Terme
	Comune di Montalcino
	Comune di Asciano
	Comune di Monteroni d'Arbia
Amiata Val d'Orcia	Comune di Radicofani
	Comune di Castiglione d'Orcia
	Comune di San Quirico d'Orcia
	Comune di Piancastagnaio
	Comune di Abbadia S.S.
	Unione dei Comuni Amiata e Val d'Orcia
Val di Chiana Senese	Comune di Trequanda
	Comune di San Casciano dei Bagni
	Comune di Pienza
	Comune di Cetona
	Comune di Sarteano
	Comune di Chianciano terme
	Unione dei Comuni Val di Chiana Senese
	Comune di Torrita di Siena
	Comune di Chiusi
	Comune di Sinalunga
	Comune di Montepulciano
Val di Merse	Comune di Monticiano
	Comune di Chiusdino
	Comune di Murlo
	Unione dei Comuni Val di Merse
	Comune di Sovicille